

Gazzetta ufficiale

L 297

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
13 novembre 2009

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 1085/2009 della Commissione, del 12 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 1

Regolamento (CE) n. 1086/2009 della Commissione, del 12 novembre 2009, recante fissazione dell'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009 3

★ **Regolamento (CE) n. 1087/2009 della Commissione, del 12 novembre 2009, riguardante l'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588), di subtilisina prodotta dal *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) e di alfa-amilasi prodotta dal *Bacillus amyloliquefaciens* (ATCC 3978) come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso, alle anatre e ai tacchini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition, persona giuridica Finnfeeds International Limited) ⁽¹⁾ 4**

★ **Regolamento (CE) n. 1088/2009 della Commissione, del 12 novembre 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato enzimatico di 6-fitasi prodotta dall'*Aspergillus oryzae* (DSM 17594) come additivo per mangimi per suinetti svezzati, suini da ingrasso, pollame da ingrasso e pollame da produzione di uova (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd, rappresentato da DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o.) ⁽¹⁾ 6**

Prezzo: 3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2009/831/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 10 novembre 2009, che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre** 9

2009/832/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 10 novembre 2009, relativa alla procedura in materia di deroghe alle norme d'origine definite nei protocolli sull'origine allegati agli accordi di partenariato economico conclusi con gli Stati ACP, e che abroga la decisione 2000/399/CE** 12

Commissione

2009/833/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 novembre 2009, relativa all'adeguamento dei coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° agosto 2008, dal 1° settembre 2008, dal 1° ottobre 2008, dal 1° novembre 2008, dal 1° dicembre 2008 e dal 1° gennaio 2009 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi** 14

III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

- ★ **Azione comune 2009/834/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2009, che modifica l'azione comune 2001/555/PESC sull'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea** 18



I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1085/2009 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	39,7
	MK	24,5
	TR	48,3
	ZZ	37,5
0707 00 05	EG	171,8
	JO	161,3
	MA	61,2
	TR	73,4
	ZZ	116,9
0709 90 70	MA	69,2
	TR	109,5
	ZZ	89,4
0805 20 10	MA	86,4
	ZA	117,3
	ZZ	101,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	51,4
	HR	45,3
	TR	81,8
	ZZ	59,5
0805 50 10	AR	64,1
	TR	71,7
	ZA	57,0
	ZZ	64,3
0806 10 10	AR	196,3
	BR	215,4
	LB	223,8
	TR	120,0
	US	259,3
	ZZ	203,0
0808 10 80	CA	71,4
	MK	20,3
	NZ	101,1
	US	104,4
	ZA	79,7
	ZZ	75,4
0808 20 50	CN	70,5
	ZZ	70,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1086/2009 DELLA COMMISSIONE**del 12 novembre 2009****recante fissazione dell'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 676/2009 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto una gara per la fissazione dell'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente da paesi terzi.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo ⁽³⁾, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di fissare un importo massimo di ridu-

zione del dazio. Per procedere a tale fissazione occorre tenere conto in particolare dei criteri di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008.

- (3) È dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione.
- (4) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 30 ottobre al 12 novembre 2009 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009, l'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione di granturco è fissato a 20,67 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 50 500 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale per dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 196 del 28.7.2009, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 340 del 19.12.2008, p. 57.

REGOLAMENTO (CE) N. 1087/2009 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2009

riguardante l'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588), di subtilisina prodotta dal *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) e di alfa-amilasi prodotta dal *Bacillus amyloliquefaciens* (ATCC 3978) come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso, alle anatre e ai tacchini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition, persona giuridica Finnfeeds International Limited)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588), di subtilisina prodotta dal *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) e di alfa-amilasi prodotta dal *Bacillus amyloliquefaciens* (ATCC 3978) come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso, ai tacchini da ingrasso e alle anatre, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) L'Autorità ha concluso nel suo parere del 17 giugno 2009⁽²⁾ che il preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588), di subtilisina prodotta dal *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) e

di alfa-amilasi prodotta dal *Bacillus amyloliquefaciens* (ATCC 3978) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che l'utilizzo di tale preparato migliora i parametri produttivi degli animali. L'Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per uso zootecnico presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, si può autorizzare l'impiego del preparato, come descritto nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ *The EFSA Journal* (2009) 1154, pag. 1, e *The EFSA Journal* (2009) 1156, pag. 1.

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione									
4a10	Danisco Animal Nutrition (legal entity Finnfeeds International Limited)	Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Subtilisina EC 3.4.21.62 Alfa-amilasi EC 3.2.1.1	Composizione dell'additivo: Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal <i>Trichoderma reesei</i> (ATCC PTA 5588), di subtilisina prodotta dal <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107) e di alfa-amilasi prodotta dal <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (ATCC 3978) con un'attività minima di in forma solida: Endo-1,4-beta-xilanasi: 1 500 U ⁽¹⁾ /g Subtilisina (proteasi) 20 000 U ⁽²⁾ /g Alfa-amilasi 2 000 U ⁽³⁾ /g Caratterizzazione della sostanza attiva: endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal <i>Trichoderma reesei</i> (ATCC PTA 5588), di subtilisina prodotta dal <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107) e di alfa-amilasi prodotta dal <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (ATCC 3978)	Polli da ingrasso	—	Endo-1,4-beta-xilanasi 187,5 U Subtilisina 2 500 U alfa-amilasi 250 U		1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet 2. Da utilizzare in mangimi ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di granturco 3. Ai fini della sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione 4. Sarà sviluppato un metodo adeguato a fini di controllo	3 dicembre 2019
				Anatre		Endo-1,4-beta-xilanasi 75 U Subtilisina 1 000 U alfa-amilasi 100 U			
				Tacchini da ingrasso		Endo-1,4-beta-xilanasi 300 U Subtilisina 4 000 U alfa-amilasi 400 U			

⁽¹⁾ 1 U di endo-1,4-beta-xilanasi è la quantità di enzima che libera 0,5 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto a partire dallo xilano della pula di avena reticolato, con pH 5,3 e a 50 °C.

⁽²⁾ 1 U di subtilisina è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo di composto fenolico (equivalenti tirosina) da un substrato di caseina al minuto, con pH 7,5 e a 40 °C.

⁽³⁾ 1 U di alfa-amilasi è la quantità di enzima che libera 1 micromole di legami glicosidici al minuto da un substrato polimerico di amido reticolato insolubile in acqua, con pH 6,5 e a 37 °C.

REGOLAMENTO (CE) N. 1088/2009 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2009

relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato enzimatico di 6-fitasi prodotta dall'*Aspergillus oryzae* (DSM 17594) come additivo per mangimi per suinetti svezzati, suini da ingrasso, pollame da ingrasso e pollame da produzione di uova (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd, rappresentato da DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato enzimatico di 6-fitasi prodotta dall'*Aspergillus oryzae* (DSM 17594) come additivo per mangimi per suinetti svezzati, suini da ingrasso, pollame da ingrasso e pollame da produzione di uova, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) L'impiego del preparato è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento (CE) n. 270/2009 della Commissione⁽²⁾ per i polli da ingrasso.

(5) Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della domanda di autorizzazione per suinetti svezzati, suini da ingrasso, pollame da ingrasso e pollame da produzione di uova. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «l'Autorità») ha concluso nel suo parere del 14 maggio 2009⁽³⁾ che il preparato enzimatico di 6-fitasi prodotta dall'*Aspergillus oryzae* (DSM 17594) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che l'utilizzo di tale preparato migliora la digestione del fosforo contenuto nell'alimentazione. L'Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6) La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, si può autorizzare l'impiego del preparato, come descritto nell'allegato del presente regolamento.

(7) Conseguentemente al rilascio di una nuova autorizzazione in base al regolamento (CE) n. 1831/2003, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 270/2009.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 91 del 3.4.2009, pag. 3.

⁽³⁾ *The EFSA Journal* (2009) 1097, pag. 1.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 270/2009 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categorie animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione									
4a6	DSM Nutritional Products Ltd. rappresentato da DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o.	6-fitasi EC 3.1.3.26	<p>Composizione dell'additivo: Preparato di 6-fitasi, prodotta dall'<i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 17594), avente un'attività minima di:</p> <p>forma solida: 10 000 FYT ⁽¹⁾/g forma liquida: 20 000 FYT/g</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva: 6-fitasi prodotta dall'<i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 17594)</p> <p>Metodo analitico ⁽²⁾: Metodo colorimetrico basato sulla reazione del vanadomolibdato sul fosfato inorganico prodotto da azione di 6-fitasi su un substrato contenente fitato (fitato di sodio) a un pH 5,5 e a 37 °C, quantificato secondo la curva standard del fosfato inorganico</p>	Suinetti (svezzati)	—	1 500 FYT		<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet</p> <p>2. Per suinetti (svezzati) fino a 35 kg di peso corporeo</p> <p>3. Dose raccomandata per kg di mangime completo: — pollame da ingrasso: 1 500-3 000 FYT, — pollame da produzione di uova: 600-1 500 FYT, — suinetti (svezzati) e suini da ingrasso: 1 500-3 000 FYT</p> <p>4. Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,23 % di fosforo legato alla fitina</p> <p>5. Ai fini della sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione</p>	1 dicembre 2019
				Suini da ingrasso		1 500 FYT			
				Pollame da ingrasso		1 500 FYT			
				Pollame da produzione di uova		600 FYT			

⁽¹⁾ 1 FYT è il quantitativo di enzima che libera 1 µmol di fosfato inorganico, al minuto, a partire da fitato in condizioni di reazione con una concentrazione di fitato di 5,0 mM ad un pH 5,5 e ad una temperatura di 37 °C durante 30 minuti di incubazione.

⁽²⁾ Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2009

che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre

(2009/831/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) A norma della decisione 2002/167/CE del Consiglio ⁽²⁾, il Portogallo è stato autorizzato ad applicare una riduzione dell'aliquota d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre. L'applicazione di un'aliquota d'accisa ridotta su tali prodotti è stata ritenuta necessaria per la sopravvivenza dell'industria locale che li produce e li commercializza. Tenendo conto dei costi elevati di tali attività che derivano soprattutto da fattori inerenti alla situazione di Madera e delle Azzorre in quanto regioni ultraperiferiche (distanza, insularità, superfici modeste, to-

pografia e clima) si è ritenuto che soltanto una riduzione dell'aliquota d'accisa sui prodotti interessati, fabbricati e consumati localmente, consentirebbe loro di continuare a competere, da una posizione paritaria, con prodotti simili importati o forniti da altre regioni della Comunità e garantire in tal modo la sopravvivenza dei relativi settori. Conformemente alla medesima decisione, il Portogallo poteva applicare a tali prodotti un'aliquota d'accisa inferiore all'aliquota piena sull'alcole stabilita all'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio ⁽³⁾, ed inferiore all'aliquota minima dell'accisa sull'alcole fissata da tale direttiva, ma non inferiore di oltre il 75 % all'aliquota nazionale standard sull'alcole. Tale misura era applicabile dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2008.

(2) In data 16 giugno 2008 e 20 giugno 2008, il Portogallo ha chiesto un'autorizzazione alle stesse condizioni, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013.

(3) La concessione della nuova autorizzazione richiesta è giustificata dalla necessità di non compromettere lo sviluppo di tali regioni ultraperiferiche. L'industria locale impiega circa 130 lavoratori a Madera e circa 90 lavoratori nelle Azzorre. A Madera, la coltura e la trasformazione della canna da zucchero e della frutta danno lavoro a circa 1 000 aziende agricole a conduzione familiare. Tenendo conto delle difficoltà per esportare da tali regioni, i mercati regionali sono i soli sbocchi possibili per vendere tali prodotti.

⁽¹⁾ Parere del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione dell'aliquota d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 36).

⁽³⁾ Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29).

- (4) È opportuno continuare ad autorizzare la riduzione dell'aliquota d'accisa al livello richiesto per contribuire a compensare lo svantaggio competitivo che subiscono le bevande alcoliche distillate prodotte a Madera e nelle Azzorre come conseguenza dei costi di produzione e di commercializzazione più elevati.
- (5) In effetti, le materie prime di origine agricola sono più costose che in condizioni di produzione normali, a causa delle superfici modeste, della natura discontinua e della scarsa automazione delle aziende agricole. Nel caso di Madera, inoltre, la produzione proveniente dalla trasformazione della canna da zucchero è inferiore a quella di altre regioni ultraperiferiche, a causa della topografia, del clima, del suolo e della produzione artigianale. Il trasporto sulle isole di alcune materie prime e dei materiali da imballaggio non prodotti localmente comporta costi supplementari rispetto al semplice trasporto del prodotto finito. Nel caso delle Azzorre, l'insularità è doppiamente grave, poiché le isole sono sparse su una vasta superficie. Il trasporto e l'installazione di attrezzature in tali regioni lontane ed insulari accresce ulteriormente i costi aggiuntivi. Lo stesso vale in caso di taluni viaggi e spedizioni necessari verso il continente. Si aggiungono anche i costi supplementari dovuti all'immagazzinaggio dei prodotti finiti, poiché il consumo locale non assorbe la produzione nel momento in cui si concretizza, bensì si protrae per tutto l'anno. Le dimensioni modeste del mercato regionale aumentano i costi unitari in vari modi, in particolare a causa del rapporto sfavorevole tra costi fissi e produzione, sia per quanto riguarda le attrezzature che per quanto riguarda le spese necessarie a rispettare le norme in materia di ambiente. Inoltre, i produttori di rum di Madera devono trattare i rifiuti della trasformazione della canna da zucchero, mentre i produttori di altre regioni possono riciclare tali prodotti. Infine, i produttori in questione assumono anche i costi supplementari generalmente sostenuti dalle economie locali, in particolare i costi più elevati di manodopera e di energia.
- (6) La riduzione del 75 % non supera l'importo necessario a controbilanciare i livelli dei costi supplementari subiti dagli operatori a causa delle citate caratteristiche peculiari di Madera e delle Azzorre in quanto regioni ultraperiferiche.
- (7) Un attento esame della situazione indica che è necessario accogliere la richiesta del Portogallo al fine di salvaguardare il settore delle bevande alcoliche nelle regioni ultraperiferiche di cui trattasi.
- (8) Poiché l'agevolazione fiscale è limitata all'importo necessario a compensare i costi supplementari e poiché i volumi in questione rimangono modesti e detta agevolazione si limita al consumo nelle regioni interessate, la misura non compromette l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario.
- (9) Ponderando la necessità di fissare una scadenza alle deroghe fiscali rispetto all'esigenza degli operatori econo-

mici locali di ottenere la sicurezza necessaria a sviluppare le loro attività commerciali, è opportuno concedere l'autorizzazione per un periodo di cinque anni.

- (10) È opportuno garantire che il Portogallo possa applicare le riduzioni in questione a decorrere dalla scadenza dell'analoga autorizzazione concessa con la decisione 2002/167/CE per il periodo precedente. È pertanto opportuno che la nuova autorizzazione richiesta sia concessa con effetto dal 1° gennaio 2009.
- (11) È opportuno chiedere la presentazione di una relazione intermedia, affinché la Commissione possa valutare se le condizioni che giustificano la concessione di tale deroga continuano ad essere soddisfatte.
- (12) La presente decisione non pregiudica l'eventuale applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 90 del trattato, il Portogallo è autorizzato ad applicare, nella regione autonoma di Madera, al rum e ai liquori ivi prodotti e consumati nonché, nella regione autonoma delle Azzorre, ai liquori e alle acquaviti ivi prodotti e consumati, un'aliquota d'accisa inferiore all'aliquota piena applicabile all'alcole, stabilita all'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 è limitata:

1) a Madera:

- a) al rum definito nella categoria 1 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose⁽¹⁾, che porta l'indicazione geografica «Rum da Madera» di cui alla categoria 1 dell'allegato III del citato regolamento;
- b) ai liquori e «creme di» definiti, rispettivamente, nelle categorie 32 e 33 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 prodotti da frutta o piante locali;

2) per quanto riguarda le Azzorre:

- a) ai liquori e «creme di» definiti, rispettivamente, nelle categorie 32 e 33 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 prodotti da frutta o materie prime locali;

⁽¹⁾ GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

- b) alle acquaviti di vino o di vinaccia aventi le caratteristiche e le qualità definite alle categorie 4 e 6 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008.

Articolo 3

L'aliquota d'accisa ridotta applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1 può essere inferiore all'aliquota minima dell'accisa sull'alcole fissata dalla direttiva 92/84/CEE, ma non può essere inferiore di oltre il 75 % all'aliquota dell'accisa nazionale standard sull'alcole.

Articolo 4

Entro il 31 dicembre 2011 al più tardi, il Portogallo invia alla Commissione una relazione onde consentirle di valutare se permangono le ragioni che hanno giustificato la concessione dell'aliquota d'accisa ridotta.

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013.

Articolo 6

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2009

relativa alla procedura in materia di deroghe alle norme d'origine definite nei protocolli sull'origine allegati agli accordi di partenariato economico conclusi con gli Stati ACP, e che abroga la decisione 2000/399/CE

(2009/832/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, e l'articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato V dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾ («accordo di partenariato ACP-CE») ed i suoi protocolli, tra cui il protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, sono giunti a scadenza il 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del suddetto accordo.
- (2) Come previsto dall'articolo 37, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato ACP-CE, sono stati negoziati accordi di partenariato economico («APE») con gruppi regionali di membri degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («Stati ACP»). Tali APE sono stati progressivamente firmati dal 1° gennaio 2008.
- (3) L'articolo 39 del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo sull'origine») dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra ⁽²⁾, il primo APE firmato con gli Stati ACP, prevede una procedura per la concessione delle deroghe alle norme d'origine su richiesta di uno Stato ACP firmatario dell'APE. Le deroghe dovrebbero essere adottate da un comitato competente. È opportuno prevedere una procedura per la definizione della posizione della Comunità nell'ambito di detto comitato in modo da poterla applicare anche alle analoghe disposizioni dei protocolli sull'origine degli altri APE, da concludersi con gli Stati ACP in futuro.
- (4) L'articolo 39, paragrafo 8, del protocollo sull'origine prevede che si debba decidere in merito quanto prima e in ogni caso entro 75 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della richiesta da parte della Comunità. Nel caso in cui, entro tale termine, la Comunità non comunichi la propria posizione allo Stato ACP che ha presentato una richiesta di deroga, la richiesta è considerata accolta.
- (5) È pertanto necessario istituire una procedura che garantisca che la posizione della Comunità sia adottata e comunicata agli Stati ACP, firmatari degli APE, con un anticipo sufficiente a consentire che la decisione in questione sia assunta entro la scadenza del predetto termine.
- (6) La decisione 2000/399/CE del Consiglio, del 16 giugno 2000, relativa alle procedure concernenti le deroghe alle norme in materia di origine, di cui al protocollo 1 dell'accordo di partenariato ACP-CE ⁽³⁾, ha previsto il conferimento alla Commissione di competenze ai fini dell'adozione di una posizione comune della Comunità nel caso in cui gli Stati ACP richiedano deroghe alle norme di origine definite nel protocollo 1 dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE.
- (7) È ora opportuno prevedere un analogo conferimento alla Commissione di competenze in relazione alle richieste di deroghe alle norme di origine previste nei protocolli sull'origine degli APE.
- (8) È pertanto opportuno abrogare la decisione 2000/399/CE,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione della Comunità in merito ad una richiesta, presentata dagli Stati ACP firmatari degli accordi di partenariato economico (APE), di deroga alle norme in materia di origine, definite nei protocolli sull'origine degli APE, è adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 2.

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 289 del 30.10.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 151 del 24.6.2000, pag. 16.

Articolo 2

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato del codice doganale un progetto di posizione comunitaria entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento da parte della Comunità della richiesta di deroga. Il comitato del codice doganale esprime un parere sul progetto entro un termine fissato dal suo presidente in funzione dell'urgenza della questione trattata. Il parere è espresso con la maggioranza di cui all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato in caso di decisioni che il Consiglio è tenuto ad adottare su proposta della Commissione. I voti dei rappresentanti degli Stati membri sono ponderati ai sensi di detto articolo. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta la posizione della Comunità e la trasmette immediatamente al comitato competente istituito dal pertinente APE. Tuttavia, qualora la posizione comunitaria non sia conforme al parere del comitato del codice doganale, la Commissione la sottopone senza indugio al Consiglio. In tal caso, la Commissione differisce la trasmissione al comitato competente, istituito nell'ambito del pertinente APE, per un periodo di 25 giorni lavorativi a decorrere dalla data del voto del comitato.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una posizione comunitaria diversa entro il termine di cui al paragrafo 3.

Articolo 3

1. La decisione 2000/399/CE è abrogata.
2. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2009.

Per il Consiglio
Il presidente
A. BORG

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2009

relativa all'adeguamento dei coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° agosto 2008, dal 1° settembre 2008, dal 1° ottobre 2008, dal 1° novembre 2008, dal 1° dicembre 2008 e dal 1° gennaio 2009 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

(2009/833/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 613/2009 del Consiglio ⁽²⁾ sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° luglio 2008 alle retribuzioni pagate ai funzionari, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali delle Comunità europee in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio.
- (2) In conformità dell'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto, è opportuno adeguare, con effetto dal 1° agosto 2008, dal 1° settembre 2008, dal 1° ottobre 2008, dal 1° novembre 2008, dal 1° dicembre 2008 e dal 1° gennaio 2009, taluni di detti coefficienti correttivi, in quanto secondo i dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi

superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati,

DECIDE:

Articolo unico

I coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio, sono adeguati per determinati paesi, indicati nell'allegato. Quest'ultimo contiene sei tabelle mensili che precisano i paesi interessati e le date di applicazione successive per ciascuno di essi (1° agosto 2008, 1° settembre 2008, 1° ottobre 2008, 1° novembre 2008, 1° dicembre 2008 e 1° gennaio 2009).

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alle diverse date di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2009.

Per la Commissione
Benita FERRERO-WALDNER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1

⁽²⁾ GU L 181 del 14.7.2009, pag. 1.

ALLEGATO

AGOSTO 2008

Sedi di servizio	Parità economiche agosto 2008	Tassi di cambio agosto 2008	Coefficienti correttori agosto 2008
Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna

SETTEMBRE 2008

Sedi di servizio	Parità economiche settembre 2008	Tassi di cambio settembre 2008 (*)	Coefficienti correttori settembre 2008 (**)
Nepal ⁽¹⁾	75,02	103,495	72,5

(*) EURO 1 = moneta nazionale (Cuba, El Salvador, Ecuador = USD).

(**) Bruxelles = 100 %.

⁽¹⁾ Il coefficiente di questa sede è adeguato tre volte: per settembre e novembre 2008 e per gennaio 2009.

OTTOBRE 2008

Sedi di servizio	Parità economiche ottobre 2008	Tassi di cambio ottobre 2008 (*)	Coefficienti correttori ottobre 2008 (**)
Argentina ⁽¹⁾	2,744	4,549	60,3
Botswana ⁽¹⁾	5,003	10,0251	49,9
Ghana ⁽²⁾	0,9408	1,6575	56,8
Kirghizistan ⁽¹⁾	52,86	52,8043	100,1
Repubblica democratica del Congo (Kinshasa) ⁽¹⁾	1 031	828,29	124,5
Venezuela ⁽¹⁾	2,183	3,08504	70,8

(*) EURO 1 = moneta nazionale (Cuba, El Salvador, Ecuador = USD).

(**) Bruxelles = 100 %.

⁽¹⁾ Il coefficiente di questa sede è adeguato due volte: per ottobre 2008 e gennaio 2009.

⁽²⁾ Il coefficiente di questa sede è adeguato due volte: per ottobre e dicembre 2008.

NOVEMBRE 2008

Sedi di servizio	Parità economiche novembre 2008	Tassi di cambio novembre 2008 (*)	Coefficienti correttori novembre 2008 (**)
Egitto	2,971	7,18275	41,4
Etiopia	12,31	12,3791	99,4
Guinea Conakry	4 108	6 121,77	67,1
Liberia	80,26	80,9742	99,1
Namibia	7,548	13,0194	58,0

Sedi di servizio	Parità economiche novembre 2008	Tassi di cambio novembre 2008 (*)	Coefficienti correttori novembre 2008 (**)
Nepal ⁽¹⁾	80,21	101,68	78,9
Nicaragua	14,96	25,6812	58,3
Timor orientale	0,9402	1,3035	72,1

(*) EURO 1 = moneta nazionale (Cuba, El Salvador, Ecuador = USD).

(**) Bruxelles = 100 %.

(1) Il coefficiente di questa sede è adeguato tre volte: per settembre e novembre 2008 e per gennaio 2009.

DICEMBRE 2008

Sedi di servizio	Parità economiche dicembre 2008	Tassi di cambio dicembre 2008 (*)	Coefficienti correttori dicembre 2008 (**)
Arabia Saudita	4,887	4,7336	103,2
Costa Rica	595,5	716,885	83,1
Ghana ⁽¹⁾	0,9912	1,51325	65,5
Guatemala	8,816	9,96951	88,4
Haiti	70,13	51,8381	135,3
Isole Salomone	10,94	10,1026	108,3
Giamaica	99,81	95,647	104,4
Malawi	146,6	177,074	82,8
Uzbekistan	992	1 748,44	56,7
Sudan (Khartoum)	1,698	2,80875	60,5
Sudan meridionale (Juba)	2,958	2,80875	105,3
Swaziland	6,188	12,7107	48,7
Ucraina	8,686	8,04073	108,0
Vietnam	11 940	21 278	56,1

(*) EURO 1 = moneta nazionale (Cuba, El Salvador, Ecuador = USD).

(**) Bruxelles = 100 %.

(1) Il coefficiente di questa sede è adeguato due volte: per ottobre e dicembre 2008.

GENNAIO 2009

Sedi di servizio	Parità economiche gennaio 2009	Tassi di cambio gennaio 2009 (*)	Coefficienti correttori gennaio 2009 (**)
Argentina ⁽¹⁾	2,906	4,8986	59,3
Botswana ⁽¹⁾	5,303	11,0803	47,9
Ecuador	0,9626	1,4098	68,3

Sedi di servizio	Parità economiche gennaio 2009	Tassi di cambio gennaio 2009 (*)	Coefficienti correttori gennaio 2009 (**)
Kirghizistan ⁽¹⁾	56,5	55,5673	101,7
Madagascar	2 216	2 429,72	91,2
Nepal ⁽²⁾	85,82	106,865	80,3
Repubblica democratica del Congo (Kinshasa) ⁽¹⁾	1 092	894,885	122,0
Repubblica dominicana	31,86	50,4406	63,2
Tanzania	1 188	1 666,43	71,3
Thailandia	26,17	48,998	53,4
Venezuela ⁽¹⁾	2,344	3,03107	77,3

(*) EURO 1 = moneta nazionale (Cuba, El Salvador, Ecuador = USD).

(**) Bruxelles = 100 %.

⁽¹⁾ Il coefficiente di questa sede è adeguato due volte: per ottobre 2008 e gennaio 2009.

⁽²⁾ Il coefficiente di questa sede è adeguato tre volte: per settembre e novembre 2008 e per gennaio 2009.

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

AZIONE COMUNE 2009/834/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2009

che modifica l'azione comune 2001/555/PESC sull'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 luglio 2001 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2001/555/PESC sull'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea ⁽¹⁾.
- (2) Il 3 settembre 2009 il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ha convenuto che tutti i membri dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico dovrebbero avere diritto a partecipare alle attività del centro e che i prodotti del centro derivanti da richieste del Consiglio potrebbero essere distribuiti a Stati terzi con decisione del CPS.
- (3) L'azione comune 2001/555/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2001/555/PESC è modificata come segue:

1) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Il Comitato politico e di sicurezza può dare istruzioni al segretario generale/alto rappresentante di mettere a dispo-

sizione di qualsiasi Stato terzo designato, caso per caso, i prodotti del centro derivanti da richieste formulate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.»;

2) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 21***Associazione di Stati terzi**

Nonostante l'articolo 5, i paesi membri della NATO non appartenenti all'UE ed altri Stati candidati all'adesione all'UE hanno diritto a partecipare alle attività del centro conformemente alle disposizioni stabilite nell'allegato.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2009.

*Per il Consiglio**Il presidente*

A. BORG

⁽¹⁾ GU L 200 del 25.7.2001, pag. 5.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero: - fino a 32 pagine: 6 EUR
 - da 33 a 64 pagine: 12 EUR
 - oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

